



Numero registro generale 2205/2019

Numero sezionale 120/2024

Numero di raccolta generale 26776/2024

Data pubblicazione 15/10/2024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

*ICI ACCERTAMENTO Ud.26/03/2024 PU
--

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

-ricorrente-

contro

Firmato Da: PASQUALE D'ASCOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 1898aebd50b01a7f1f302c35764df06d3
Firmato Da: ABATE SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77354ca504c6618aa48da9ba29b07616



-controricorrente-

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Pietrasanta (LU), in persona del Sindaco *pro tempore*, ricorre per cassazione in forza di due motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) della Toscana n. 1188/09/2018, depositata il 15 giugno 2018, non notificata, con la quale - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione, con separati ricorsi, poi riuniti in pendenza del giudizio di primo grado, di tre distinti avvisi di accertamento, riferiti alle annualità 2009, 2010 e 2011, per infedele dichiarazione dell'ICI con riguardo alla casa di abitazione sita nel medesimo Comune alla Via Cristoforo Colombo n. 59 - la CTR accolse l'appello proposto dal contribuente Giampaolo Zullino nei confronti dell'ente impositore avverso la sentenza di primo grado resa dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Lucca, che aveva invece respinto gli originari ricorsi.

Il giudice di appello riformò la pronuncia di primo grado, osservando che: a) in relazione all'annualità 2009, l'ente impositore fosse decaduto dall'esercizio del potere impositivo, ritenendo che la notifica dell'atto, avvenuta in data 11 febbraio 2015, fosse tardiva,



in relazione al termine di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006; b) con riferimento alle successive due annualità, la pretesa dell'ente doveva ritenersi infondata, avendo diritto il contribuente all'esenzione prevista ai fini ICI per l'abitazione principale, essendo irrilevante che una parte della sua famiglia dimorasse altrove.

Il contribuente resiste con controricorso.

Avviata originariamente dinanzi alla Sezione Tributaria la trattazione della controversia in adunanza camerale, per la quale entrambe le parti avevano presentato memoria, con ordinanza interlocutoria n. 5870/2023, depositata il 27 febbraio 2023, la Sezione ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'assegnazione a queste Sezioni Unite, in ordine alla questione di massima di particolare importanza con riferimento al quesito se, a seguito della decisione intervenuta in tema di IMU con la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, depositata il 13 ottobre 2022, possa ritenersi giuridicamente corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296/2006, nel senso che l'agevolazione debba essere riconosciuta anche nel caso di abitazione principale «*nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale*», dimori abitualmente senza i suoi familiari.

In prossimità dell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, ha depositato memoria, chiedendo che le Sezioni Unite vogliano sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost.

Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie ex art. 378 cod. proc.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'ente locale ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.1, comma 161, della l. n. 296/2006, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando l'errore di diritto del quale sarebbe viziata la sentenza impugnata, nella parte in cui la CTR ha affermato essere il Comune di Pietrasanta incorso in decadenza con riferimento all'accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, per il quale l'imposta non era stata versata né in acconto, né a saldo, atteso che, nella fattispecie in esame, doveva ritenersi che, in difetto dei requisiti per usufruire dell'esenzione ICI per potersi definire l'immobile abitazione principale, si vertesse in ipotesi non di dichiarazione omessa, ma infedele (per la quale l'Ufficio, con l'atto impositivo in oggetto, aveva anche irrogato le relative sanzioni); con la conseguenza che, in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, applicabile *ratione temporis*, il termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006 doveva computarsi dal 30 giugno 2010, entro il quale la dichiarazione, originariamente presentata nel 2004, avrebbe dovuto essere rettificata.

2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 4 del d.P.R. n. 223/1989, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui l'impugnata sentenza, in contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che «soggetto passivo dell'imposta ICI non è il nucleo familiare ma il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento».



3. Venendo all'esame della questione posta dall'ordinanza interlocutoria della Sezione Tributaria ai fini della decisione della presente controversia, quanto alle ricadute ed ai possibili effetti della sentenza n. 209/2002 della Corte costituzionale in tema di IMU con riferimento al contenzioso ICI ancora pendente riferito alle condizioni in presenza della quali l'immobile possa definirsi "abitazione principale" per il godimento della relativa esenzione, va osservato quanto segue.

4. Come già puntualmente ricostruito nell'ordinanza interlocutoria, riguardo all'ICI, l'originaria formulazione dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, prevedeva che «[d]alla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 [pari ad un controvalore di € 1.032,91] rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente».

4.1. In seguito, l'art. 1, comma 173, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007"), ha modificato, con decorrenza dal primo gennaio 2007, il testo originario dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nel senso che: «(...) dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,"». Il tenore



complessivo della citata disposizione è stato pertanto così riformulato: «Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 [pari ad un controvalore di € 1.032,91] rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente».

L'originaria detrazione è stata quindi trasformata, nei limiti di seguito indicati, in esenzione dall'art. 1, comma 1, del d. l. 27 maggio 2008, n. 93, (recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, del seguente tenore: «1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

5. Con riferimento all'IMU, l'evoluzione del quadro normativo si è articolato attraverso le seguenti tappe essenziali.



5.1. Nell'originaria disciplina dell'IMU non vi era alcun riferimento al "nucleo familiare".

L'art. 8, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ("Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"), stabiliva, infatti, che: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9».

5.2. Neppure esso era contenuto nella successiva formulazione dell'art. 13, comma 2, del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a tenore del quale: «[L]'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie



catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».

L'agevolazione – consistente non più in un'esenzione, ma in una riduzione dell'aliquota (allo 0,4%, salva la detrazione di € 200,00, in base all'art. 13, commi 7 e 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) – era riconosciuta, anche in questo caso, per l'immobile nel quale «il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; pertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio avevano residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna spettava l'agevolazione per l'abitazione principale.

5.3. Soltanto con l'art. 4, comma 5, lett. a), del d. l. 2 marzo 2012, n. 16 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, che è intervenuto su diversi aspetti della disciplina dell'IMU, è stata modificata la definizione di "abitazione principale", introducendosi, in particolare, il riferimento al nucleo familiare al fine di individuare l'immobile destinatario dell'agevolazione. Segnatamente, l'art. 13, comma 2, del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per quanto qui di rilievo, è stato così modificato e integrato: «L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 [...]. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative



pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate».

5.4. Tale disciplina è stata poi confermata dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014"), che ha reintrodotto la completa esenzione dell'abitazione principale dall'1 gennaio 2014 per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), riformulando l'art. 13, comma 7, del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nei termini puntualmente richiamati nell'ordinanza interlocutoria, ribadendo per quanto qui d'interesse, che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; prevedendosi altresì specifica ipotesi di esenzione con riferimento ad immobile oggetto di assegnazione come causa coniugale in sede di separazione o divorzio.

5.5. Tale disciplina, sia pure con la preventiva abrogazione dell'art. 13, comma 2, del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è stata ribadita nell'art. 1, comma 741, lett. b, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"), all'interno della disciplina della cosiddetta "nuova IMU", divenuta sostanzialmente



comprensiva anche del tributo sui servizi indivisibili (TASI), stabilendosi che « per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».

6. Il quadro sinottico dell'evoluzione normativa rispettivamente in tema di esenzione ICI ed IMU per abitazione principale consente quindi di evidenziare che il riferimento al nucleo familiare (così, testualmente, la normativa IMU anteriormente al ricordato intervento della Corte costituzionale; il possessore dell'immobile ed i suoi familiari nella disciplina ICI quale in rilievo *ratione temporis* ai fini della decisione del presente giudizio), è comune; la sola differenza essendo insita nel richiedere la normativa IMU, prima di essere incisa dalla succitata pronuncia della Corte costituzionale, la contemporanea sussistenza del requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale, mentre nella disciplina ICI si è stabilita l'equiparazione tra "dimora abituale" e "residenza anagrafica" entro il limite della prova contraria a carico del contribuente.

6.1. In tema di IMU, come ricordato nell'ordinanza interlocutoria, la giurisprudenza di questa Corte si era venuta orientando in senso più restrittivo rispetto allo stesso documento di prassi (Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012) dell'Amministrazione



finanziaria, ove si era affermato che «nel caso in cui due coniugi stabiliscano la loro residenza e dimora abituale in immobili ubicati in due diversi Comuni, sarà possibile usufruire per entrambi delle agevolazioni prima casa qualora non si tratti di una mera operazione elusiva, ma, al contrario, sia motivata da una effettiva e reale necessità (ad esempio per motivi di lavoro)».

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, ord. 17 giugno 2021, n.17408), in fattispecie per certi versi emblematica perché riguardante quattro avvisi di accertamento per annualità diverse, il primo dei quali riguardante l'ICI, gli altri l'IMU, ribadendo la natura non vincolante nei confronti del giudice degli indirizzi espressi dalle circolari ministeriali, ritenne che: a) comune essendo il presupposto del riferimento al nucleo familiare, oltre che al possessore, dell'esistenza della dimora abituale nell'immobile in relazione al quale era richiesta l'esenzione, dovesse confermarsi la definizione di "abitazione principale" come elaborata dalla precedente giurisprudenza (Cass. 24 aprile 2001, n. 6012, che richiama Cass. 5 maggio, 1999, n. 4492; 26 giugno 1992, n. 8019), secondo cui per residenza della famiglia deve intendersi il luogo (in relazione al quale, in particolare, deve realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuga, l'obbligo di convivenza posto dall'art. 143 c.c.) di ubicazione della casa coniugale, perché questo luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia; b) dovessero ribadirsi i principi già espressi in tema di ICI da precedenti pronunce (Cass. sez. 5, ord. 7 giugno 2019, n. 15439; Cass. sez. 6-5, ord. 21 giugno 2017, n. 15444, nel solco dell'originaria pronuncia, Cass. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14389) secondo cui l'esenzione deve ritenersi spettante al contribuente che dimori abitualmente nell'immobile con il suo nucleo familiare, salvo che non sia fornita la prova della disgregazione dell'unità familiare: così, segnatamente, la citata



Cass. ord. n. 15439/19); c) evidenziava, come punto di equilibrio nell'ambito di un'interpretazione costituzionalmente orientata, che, non potendo escludersi che i coniugi, ad esempio per motivi di lavoro, fissassero in due differenti, e magari distanti, comuni la loro residenza e la loro dimora abituale, la necessità dell'accertamento, sul piano delle allegazioni di fatto e probatorie, in quale di questi immobili dovesse intendersi realizzata l'abitazione 'principale' del nucleo familiare, riconoscendo l'esenzione solo allo stesso; non potendo, infatti, essere confusi i due concetti di "dimora abituale" e di "abitazione principale" (da individuarsi sulla base della coabitazione dei coniugi e della di loro famiglia), tenendo altresì presente che quest'ultimo sottintende una preponderanza della destinazione rispetto ad altre, pur possibili, soluzioni abitative; ciò alla luce della regola di esperienza per cui per ogni nucleo familiare non può esservi che una sola abitazione principale.

6.2. Sennonché la giurisprudenza della Corte specificamente consolidatasi tema di esenzione IMU riguardo all'immobile definito abitazione principale era quindi giunta a negare ogni possibile esenzione ai coniugi che fossero residenti in comuni diversi, facendo leva sulla necessità della coabitazione abituale dell'intero nucleo familiare nel luogo di residenza anagrafica della casa coniugale (Cass. sez. 6-5, ord. 19 febbraio 2020, n. 4170; Cass. sez. 6-5, 19 febbraio 2020, n. 4166; Cass. sez. 6-5, ord. 17 gennaio 2022, n. 1199; Cass. sez. 5, ord. 10 ottobre 2022, n. 29488), postulando la nozione di abitazione principale l'unicità dell'immobile e non potendo, quindi, coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune che in Comuni diversi (così, in particolare, la citata Cass. ord. n. 1199/2022).

6.3. L'intervento del legislatore di cui all'art. 5 – *decies*, comma 1, del d. l. 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella l. 17 dicembre 2021, n. 215, in



reazione all'indirizzo da ultimo menzionato, portò ad integrare l'art. 1, comma 741, lett. b) della l. n. 160/2019, prevedendo che «[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano, per un solo immobile, scelto dai componenti il nucleo familiare».

7. Su tale tessuto normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, è intervenuta, come, con espressione suggestiva, si è detto in dottrina, quale "un uragano gentile", la citata sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, che, a seguito di rimessione dinanzi a sé stessa, con ord. n. 94/2022, resa nell'ambito dello scrutinio della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, ha: 1) dichiara[to] l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; 2) dichiara[to], in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento



della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;

3) dichiara[to], in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

4) dichiara[to], in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;

5) dichiara[to], in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215;

6) dichiara[to] l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in



riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

8. È importante, sin d'ora rilevare, in vista della risposta che queste Sezioni Unite civili sono chiamate a rendere sul quesito posto dall'ordinanza interlocutoria, che, anteriormente alla pronuncia il cui esito si è innanzi riportato nella sua parte dispositiva, la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 28 aprile 2022, n. 107, aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296/2006, con riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost., come sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, perché, per un verso, formulata in maniera promiscua con l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, norma, riferita all'IMU, della quale non era a doversi fare applicazione nel giudizio *a quo*, concernente accertamento ICI; mentre, per altro verso, il rimettente risultava avere strutturato le doglianze in modo tale che esse risultassero condizionate da elementi che attengono alla disciplina dell'IMU, mentre, nel contesto dell'ICI, il requisito della residenza anagrafica ha solo valenza di presunzione legale relativa, senza avere chiarito tale profilo, essendosi limitato a configurare un'identica censura per la disciplina agevolativa delle due imposte.

8.1. Altra annotazione che non pare secondaria – tanto che su di essa si appunta la difesa dell'ente locale che, nella memoria da ultimo depositata in atti, insiste perché, in via principale, la Corte, a Sezioni Unite, voglia ritenere, pur a seguito della sentenza n. 209/2022 del giudice delle leggi, applicabile al presente giudizio, la disciplina dettata dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, nella sua formulazione letterale, come sopra ricostruita – è relativa al fatto che la Corte costituzionale, con la succitata pronuncia n. 209/2022, resa in tema di IMU, non abbia ritenuto di estendere in via consequenziale la declaratoria d'illegittimità costituzionale, ai sensi



dell'art. 27 della l. n. 87/1953, anche del citato art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, nella parte in cui presuppone, ai fini del godimento dell'esenzione, la dimora abituale nell'immobile del possessore unitamente al suo nucleo familiare.

9. Ciò premesso, giova ricordare i passaggi essenziali dell'argomentazione all'esito della quale la Corte costituzionale è giunta, con la sentenza n. 209/2022, a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate in tema di IMU.

9.1. Essi attengono, innanzitutto, all'irragionevolezza delle disposizioni succitate in considerazione della natura e della *ratio* del tributo IMU.

Dovendo attribuirsi propriamente all'art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella l. n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della l. n. 147/2013, carattere propriamente di norma di esenzione e non di esclusione, quanto alla non assoggettabilità del tributo sull'abitazione principale, costituendo essa una deroga rispetto ai principi strutturali sull'IMU, in vista del raggiungimento di finalità extrafiscali, individuate nel favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione (art. 47, secondo comma, Cost.), risulta irrilevante la situazione del possessore dell'immobile con riferimento alla propria situazione personale, cioè il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di un'unione civile o singolo; donde un'incoerenza intrinseca della disposizione e, quindi, la sua irragionevolezza, ciò comportando violazione dell'art. 3 Cost.; ciò che, osserva la Corte costituzionale, impone di rimuovere gli elementi di contrasto della norma con i principi costituzionali, allorché tali status in sostanza vengano, attraverso il riferimento al nucleo familiare, invece assunti per negare il diritto al beneficio.

9.2. Detta incoerenza si coglie, così sviluppandosi ancora in relazione alla natura ed alla *ratio* del tributo l'argomentazione della



Corte costituzionale nella sentenza n. 209/2022, anche con riferimento all'art. 53, primo comma, Cost.

Essendo, infatti, l'IMU imposta "reale" e non "personale", il rilievo attribuito dalla norma, ai fini del godimento dell'esenzione, alle relazioni del soggetto con il proprio nucleo familiare, non si pone in termini di coerenza con detta natura del tributo, dovendo, ai fini del godimento dell'esenzione, rilevare solo elementi quali la natura, la destinazione e lo stato dell'immobile.

9.3. Il terzo versante in relazione al quale si sviluppa l'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 è, infine, quello che sfocia nel giudizio circa l'irragionevolezza delle disposizioni normative delle quali si è dichiarata l'illegittimità costituzionale, in considerazione della dimensione ordinamentale e sociale della famiglia, ritenendo quindi la Corte costituzionale violato l'art. 31 Cost.

La Corte costituzionale – rilevato che nell'attuale quadro socio-economico, caratterizzato dalla mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente e rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale e che neppure può essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 cod. civ., potendo i medesimi stabilire residenze disgiunte, in ragione di determinazione consensuale o in presenza di giusta causa – ha ritenuto l'irragionevolezza delle disposizioni in oggetto, che finiscono con il penalizzare, ai fini del godimento dell'esenzione, i coniugi o le persone legate da unione civile che convivono rispetto a quelle che non convivono, ponendosi in contrasto, oltre che con i già menzionati art. 3 e 53, primo comma, anche con l'art. 31 Cost., che suggerisce trattamenti fiscali a favore della famiglia e «si oppone, in ogni caso, a quelli che si risolvono in una penalizzazione della famiglia».



9.4. Da ultimo va ricordato l'espresso "caveat" col quale la

Corte costituzionale, nella più volte citata sentenza n. 209/2022, avverte come giammai le considerazioni sopra esposte possano premiare condotte elusive, allorché ci si trovi in presenza della non corrispondenza della residenza anagrafica con la dimora abituale, determinata da una falsa rappresentazione della situazione di fatto da parte del contribuente richiedente l'esenzione (con riferimento, segnatamente, al rischio che le cosiddette seconde case o case di vacanza vengano iscritte come abitazioni principali).

10. Orbene, in tali termini riassunte le motivazioni poste dalla Corte costituzionale a fondamento della declaratoria d'illegittimità costituzionale della disciplina in tema di esenzione IMU riguardo all'abitazione principale, giova, *in primis*, osservare come la citata sentenza n. 209/2022 sia una pronuncia "manipolativa", di tipo sostitutivo. Per effetto della stessa la Corte costituzionale ha "riscritto" le norme delle quali ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, espungendo dalle stesse – a cominciare dall'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011, convertito nella l. n.214/2011, quale risultante a seguito delle modifiche sopra ricordate – dopo la parola "il possessore" quelle immediatamente successive "e il suo nucleo familiare".

L'ordinanza interlocutoria chiede alle Sezioni Unite, se possa ritenersi ammissibile un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, che pervenga in materia di ICI al medesimo risultato.

Il Comune ricorrente, invece, in via principale, assume che la disciplina dell'ICI, differenziandosi da quella sull'IMU, consentirebbe al contribuente – purché assolva unicamente l'onere probatorio su di sé gravante di provare l'unicità della dimora abituale del nucleo familiare per l'abitazione per la quale è chiesta l'esenzione, sebbene uno dei coniugi sia residente anagraficamente altrove - di godere



dell'esenzione, ciò salvaguardando la legittimità costituzionale della norma.

Per altro verso, invece, Il Comune di Pietrasanta esclude che possano valere, con riferimento alla disciplina dell'ICI, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale in punto di discriminazione dei coniugi e delle persone legate da unione civile rispetto ai conviventi di fatto, essendo stata la disciplina in punto di esenzione ICI abrogata ben prima dell'entrata in vigore della l. 20 maggio 2016, n. 76, che ha istituzionalizzato le coppie di fatto e le unioni civili.

Infine, con riferimento al rischio di evasione fiscale, nel senso che la riscrittura del concetto di "abitazione principale" non possa mai legittimare il godimento dell'agevolazione con riferimento alle seconde case, l'ente ricorrente rileva che gli strumenti di controllo delle dichiarazioni da parte dei Comuni, ai quali ha fatto riferimento la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, in forza dei quali assicurarne la verifica della veridicità, tra i quali l'accesso per i comuni ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio, sono stati previsti solo dall'art. 2, comma 10 lett. c) punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, come tali non riferibili agli accertamenti ICI per cui è causa.

11. Ritengono queste Sezioni Unite, conformemente alle conclusioni rese dal Procuratore Generale, che non possa essere praticata un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, alla stregua dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209/2022 in tema di IMU.

11. Vi osta il principio più volte espresso da questa Corte e che va ulteriormente in questa sede ribadito, secondo cui le norme fiscali di agevolazione sono norme di "stretta interpretazione", nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non



riconducibili al relativo significato letterale (tra le molte, proprio in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011).

11.1. In forza di ciò queste Sezioni Unite, investite dalla Sezione quinta – tributaria del contrasto di giurisprudenza all'interno della sezione in punto della possibile estensione agli intermediari finanziari del beneficio fiscale di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 601/1973, con riferimento alle operazioni di finanziamento che la norma riferiva, dal punto di vista soggettivo, alle sole aziende ed istituti di credito, in base ad interpretazione, peraltro espressa in unico precedente, ritenuta ivi costituzionalmente adeguata, sostenuta da Cass. sez. 5, 11 marzo 2011, n. 5845, con ordinanza 3 giugno 2015, iscritta al n. 335 del relativo registro delle ordinanze di rimessione, già reputarono insuperabile il tenore letterale della norma, sulla quale doveva ritenersi l'agevolazione prevista in favore delle sole banche ma, nel contempo dubitando della legittimità costituzionale della norma in oggetto, sollevarono questione di legittimità costituzionale, poi accolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 20 novembre 2017, muovendo essa, nel solco anche della stessa propria giurisprudenza (Corte cost. 28 luglio 1987, n. 292; Corte cost. ord. 31 maggio 2001, n. 174; Corte cost. 19 luglio 2017, n. 177), dalla condivisione della relativa premessa giustificativa della rimessione della controversia alla Corte medesima.

11.2. Nella fattispecie in esame, come si è innanzi visto, la pronuncia n. 209/2022 resa dalla Corte costituzionale in tema di IMU è di tipo manipolativo – sostitutivo, che per sua natura non richiede, dunque, per l'adeguamento delle disposizioni ritenute costituzionalmente illegittime, alcun intervento ulteriore del legislatore.

11.3. Ove questo giudice di legittimità ritenesse, automaticamente, sotto il preteso "ombrello" dell'interpretazione costituzionalmente orientata, che non potrebbe avere comunque



effetti *erga omnes*, di trasportare i principi che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare illegittime le disposizioni normative succitate in tema di esenzione IMU per immobili destinati ad abitazione principale, alla diversa norma in tema di ICI, finirebbe inesorabilmente con il travalicare la lettera della norma medesima, che, per effetto della sua evoluzione innanzi ricordata, prevede, in relazione agli anni di accertamento per cui è causa, che dal punto di vista soggettivo l'abitazione principale si identifica in quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, presumendosi tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica.

11.4. A tale conclusione deve pervenirsi in conformità a quanto più volte affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, secondo cui «l'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il giudice rimettente sostenga [...] che il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione» (così, più di recente, tra le molte, Corte cost. 11 gennaio 2024, n. 4; Corte cost. 25 gennaio 2023, n. 102; Corte cost. 26 novembre 2020, n. 253).

Ciò posto, in tema di ICI, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex multis*, oltre alle pronunce già sopra citate con riferimento all'ICI, Cass. sez. 6-5, ord. 4 maggio 2022, n. 14040; Cass. sez. 6-5 ord. 31 gennaio 2019, n. 2800; Cass. sez. 6-5, ord. 22 febbraio 2019, n. 5391; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2018, n. 7328; la già citata Cass. ord. n. 15444/2017) è assolutamente consolidata, tanto da costituire "diritto vivente", nell'affermare che, ai fini della spettanza dell'agevolazione prevista per le abitazioni principali, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria ma anche dei familiari, non sussistendo il diritto al godimento dell'agevolazione, ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo.



12. In tale cornice ricostruiti i termini del problema all'esame di queste Sezioni Unite, non può tuttavia – comune essendo, pur nella parziale diversità lessicale adottata il riferimento, sul piano soggettivo per il godimento dell'agevolazione, al nucleo familiare – che dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, ultimo periodo, come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b) della l. n. 296/2006, applicabile *ratione temporis* al presente giudizio (come sopra testualmente riportato *sub* par. 4.1, pagg. 5-6) in ragione delle considerazioni addotte dalla Corte costituzionale che possono, nei termini e limiti di quanto di seguito chiariti, tenuto conto della parziale diversa formulazione delle rispettive norme, estendersi con riferimento al contenuto della disciplina ICI.

12.1. In primo luogo la questione è *in re ipsa* rilevante ai fini della decisione, riguardando la pretesa impositiva il disconoscimento dell'esenzione in relazione al presupposto soggettivo della medesima, quanto meno in relazione alle annualità 2010 e 2011, per le quali si discute esclusivamente nel merito in ordine alla sussistenza o meno di detto requisito a seconda che esso debba essere riferito al solo possessore dell'immobile o debba comprendere anche, necessariamente, il riferimento ai familiari del medesimo come abitualmente dimoranti nella medesima abitazione affinché la stessa possa qualificarsi principale (per il 2009 ponendosi nel caso di fondatezza del primo motivo di ricorso, volto a censurare la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'Amministrazione comunale decaduta dall'esercizio del potere di accertamento).

12.2. Ugualmente, a giudizio delle Sezioni Unite, deve ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della citata norma in relazione agli artt. 3, 53, primo comma, 29 e 31 Cost.

12.3. In relazione ai primi due parametri ricorre piena identità con le ragioni (*v. supra*, paragrafi 9.1. e 9.2.) che hanno indotto la



Corte costituzionale a ritenere l'irragionevolezza delle disposizioni in tema di IMU in relazione alla natura ed alla *ratio* di detto tributo municipale.

La norma oggetto del presente scrutinio, in punto di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, condivide, infatti, appieno, con quella già dichiarata incostituzionale in tema di IMU (art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011, donde a cascata, le ulteriori pronunce consequenziali) la natura di norma propriamente di esenzione, giustificandosi la medesima in relazione al raggiungimento di finalità extrafiscali, volte a favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione (art. 47, secondo comma, Cost.).

L'ICI, d'altronde, al pari dell'IMU, è imposta "reale", riferita a bene immobile facente parte del patrimonio del contribuente, ciò rendendo irragionevole, anche in relazione all'art. 53, comma 1, oltre che con riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'attribuzione di rilievo, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, di «relazioni del soggetto con il nucleo familiare, e dunque, lo status personale del contribuente», laddove dovrebbe attribuirsi rilievo solo ad elementi come «la natura, la destinazione o lo stato dell'immobile» (così, come sopra ricordato, la Corte costituzionale nella pronuncia n. 209/2022 relativamente all'IMU).

12.4. Vale, ancora, anche per l'ICI, quanto osservato dalla Corte costituzionale in tema di IMU circa l'irragionevolezza della disposizione normativa in considerazione della dimensione ordinamentale e sociale della famiglia.

12.5.1. Qui, peraltro, devono evidenziarsi i tratti propri distintivi tra le due norme agevolative, in punto di definizione di abitazione principale, tra i due tributi.

Deve escludersi quanto osservato dal Comune, secondo il quale non potrebbe profilarsi neppure un profilo di manifesta fondatezza della questione di legittimità sulla normativa ICI, in



ragione del fatto che nella norma qui in esame il contribuente sarebbe onerato esclusivamente di provare la non coincidenza della dimora abituale con il proprio nucleo familiare in quella che risulta essere la residenza anagrafica, laddove la criticità riguardo alla norma di esenzione sull'IMU riguardava la richiesta della necessaria duplice presenza del requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale.

12.5.2. Come sopra si è avuto modo di osservare (v. par. 6.1.) questa Corte, con la citata pronuncia n. 17048/2021, tentò, nel quadro normativo complessivo allora vigente, di addivenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata che, peraltro, doveva muoversi pur sempre – nel quadro normativo allora di riferimento (la controversia riguardava accertamenti per diversi anni d'imposta, l'uno per l'ICI, gli altri per l'IMU) – postulando l'unicità di un solo immobile adibito ad abitazione principale, in relazione alla prevalenza del periodo di convivenza con i propri familiari, segnatamente con il coniuge.

12.5.3. Ciò, evidentemente, non può più sostenersi nel quadro di un'interpretazione sistematica delle diverse disposizioni in tema di esenzione ICI ed IMU, dal momento che la Corte costituzionale, con la citata decisione n. 209/2022, ha espunto, quanto all'IMU, il requisito della dimora abituale anche del "nucleo familiare" convivente con il possessore dell'immobile ai fini dell'identificazione del concetto di abitazione principale.

12.5.4. Ne consegue che la norma in tema di ICI in rilievo nella presente controversia suscita dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione all'art. 29 Cost., discriminando in modo arbitrario ai fini del godimento dell'agevolazione non solo persona unita in matrimonio rispetto al *single*, ma soprattutto, riservando un diverso trattamento rispetto ai coniugi che convivono rispetto a quelli che non convivono, nonché in relazione all'art. 31 Cost.



12.5.5. Restano estranee, invece, in relazione agli accertamenti per cui è causa in tema di IMU, riferite ad anni anteriori all'entrata in vigore della l. n. 76/2016, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209/2022 anche con riferimento agli aspetti discriminatori della normativa in punto di esenzione IMU con riferimento alle persone legate dal vincolo di unione civile.

13. Da ultimo, è evidente che il monito espresso circa il fatto che tali premesse argomentative non possano legittimare comportamenti elusivi, o meglio evasivi, attraverso fittizia indicazione della residenza anagrafica al fine di farvi figurare il luogo di dimora abituale, vale anche con riferimento alla fattispecie in esame, senza che possa paventarsi il rischio, evidenziato dalla difesa dell'ente locale, che in relazione agli accertamenti ICI, quanto meno per le annualità anteriori al 2011, non possa farsi legittimamente ricorso agli strumenti di verifica e controllo indicati dalla pronuncia della Corte costituzionale, in quanto previsti solo con effetto dall'entrata in vigore della l. n. 23 del 2011. Si tratta, infatti, evidentemente, di norma di natura procedimentale, con la conseguenza che essa ben poteva sorreggere gli accertamenti impugnati dal contribuente, notificati solo nel 2015, ove l'ente avesse sospettato di condotte evasive del contribuente, laddove, come si è visto, nella fattispecie in esame, il beneficio dell'esenzione è stato negato sulla base del solo presupposto della mancanza della ritenuta necessaria dimora abituale del contribuente nell'immobile in uno ai propri familiari.

14. Ritengono, pertanto, in conclusione, queste Sezioni Unite, che debba essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 1 comma 173, lett. b) della l. n. 296/2006, in relazione agli artt. 3, 53, primo comma, 29 e 31 Cost. nei termini di cui in



dispositivo, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, restando nelle more sospeso il giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della l. n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 1 comma 173, lett. b) della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell'agevolazione di cui alla citata norma all'essere l'immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, e sospende il giudizio in corso.

Dispone, inoltre, che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Procuratore generale ed alle parti e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del 26 marzo 2024

Il Presidente
Pasquale D'Ascola

